



Comune di Bergeggi

Provincia di Savona

IMPOSTA DI SOGGIORNO

INFORMATIVA ANNO 2022

Per l'anno 2022 l'imposta di soggiorno sarà applicata nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.

Le tariffe, così come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 04/03/2022, sono le seguenti

Strutture ricettive alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA):

Classificazione	Tariffa €/gg a persona
1 stella	€ 0,50
2 stelle	€ 0,70
3 stelle	€ 1,00
4 stelle e maggiori	€ 1,50
Locande	€ 1,00

Strutture ricettive extra-alberghiere:

Tipologia	Tariffa €/gg a persona
Affittacamere, Agriturismo, Bed & breakfast, Case per ferie, Case e appartamenti per vacanze, Residenze d'epoca	€ 1,00
Appartamenti ammobiliati ad uso turistico	€ 1,00

Strutture ricettive all'aperto: campeggi, parchi vacanze, villaggi turistici:

Tariffa €/gg a persona
€ 0,50

Tipologia	Tariffa €/anno a stallo di sosta
Occupazioni stanziali all'interno delle aree di sosta all'aria aperta (art.13,commi 2 e 3, L.R. 12/11/2014 n. 32)	€ 25,00

Chi è soggetto all'imposta e quanto deve pagare

Soggetti passivi sono coloro che non risiedono nel Comune di Bergeggi e pernottano nelle strutture turistico ricettive che hanno sede nel territorio comunale, come individuate e definite dalla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii., anche se gestite in forma non imprenditoriale, compresi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, gli agriturismo e le aree di sosta.

L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva (se i pernottamenti consecutivi sono più di 5, dal 6° in avanti non è dovuta l'imposta di soggiorno; se la consecutività si interrompe, il conteggio ricomincia per i successivi pernottamenti).

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a. gli iscritti all'Anagrafe dei residenti del Comune di Bergeggi;
- b. i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto il 12° anno di età;
- c. i dipendenti della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;
- d. i volontari che prestano servizio nel territorio provinciale in occasione di emergenze ambientali o di altre calamità;
- e. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- f. i soggetti che devono effettuare visite mediche, cure o terapie in regime di day hospital presso strutture sanitarie nel territorio comunale o della provincia di Savona, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale o della provincia di Savona, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni, sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- g. i portatori di handicap in situazione di gravità con idonea certificazione medica e le persone non autosufficienti, gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
- h. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
- i. il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio o che svolgono attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

Tutte le esenzioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 quelle di cui alle lettere f), g) dovranno essere integrate da attestazioni rilasciate dalle rispettive strutture sanitarie di cura o degenza.

Riduzioni

L'imposta è ridotta del 30% per gruppi sportivi e/o scolastici di età compresa tra i 14 ed i 18 anni. La riduzione è estesa agli insegnanti accompagnatori.

L'imposta è ridotta del 50% per coloro che soggiornano nelle strutture ricettive a causa di esigenze lavorative nel Comune di Bergeggi, documentate dall'azienda datore di lavoro.

La presente riduzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

NB: I paragrafi successivi sono riservati esclusivamente ai gestori delle strutture

Soggetti responsabili degli obblighi tributari

I soggetti responsabili degli obblighi tributari saranno: il gestore della struttura turistico ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5ter del D.L. 50/2017 convertito nella Legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5bis del citato D.L. 50/2017 convertito nella Legge n. 96 del 2017.

Informazione agli ospiti

I soggetti responsabili degli obblighi tributari saranno tenuti a informare i propri ospiti, utilizzando spazi dedicati, sull'applicazione, entità, esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno (la tabella delle tariffe e del periodo di applicazione, l'informativa e il regolamento per l'applicazione dell'imposta sono scaricabili dal sito internet del Comune) alla pagina "IMPOSTA DI SOGGIORNO" presente al link <https://www.comune.bergeggi.sv.it/servizi-tributi/informativa/imposta-di-soggiorno/>

Obbligo di riscossione e versamento dell'imposta all'Ente

I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono tenuti a riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il quindicesimo giorno dalla scadenza di ciascun trimestre solare:

Per il 2022, il versamento dell'imposta a favore del Comune di Bergeggi, da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, deve essere effettuato alle seguenti scadenze:

1) 15 ottobre per il trimestre luglio/agosto/settembre;

2) 15 gennaio per il trimestre ottobre/novembre/dicembre.

Al fine di agevolare le strutture ricettive con modesti flussi di clientela, qualora l'importo dell'imposta da versare relativa ad un determinato trimestre sia inferiore a 100 euro tale somma potrà essere cumulata con quanto dovuto per il trimestre successivo e versata indipendentemente dall'ammontare dell'importo complessivo.

Dovrà essere indicata quale causale del versamento: "Imposta di soggiorno – trimestre.... dell'anno".

Il versamento dovrà essere eseguito utilizzando una delle seguenti modalità poste in ordine di priorità:

a. tramite PAGOPA tramite accesso al **link** presente sul Sito Istituzionale

www.comune.bergeggi.sv.it/

o in alternativa

b. sul conto corrente nr. 39000X16 intestato al Comune acceso presso la Tesoreria Comunale, **Banca Popolare di Sondrio SpA.**, anche con bonifico bancario: **IBAN: IT95Z0569610600000039000X16;**

c. direttamente presso la Tesoreria Comunale: **Banca Popolare di Sondrio – Via Gramsci, 54, 17100 Savona;**

Presentazione dichiarazione annuale e conto della gestione contabile (MOD.21)

I soggetti responsabili degli obblighi tributari devono presentare al Comune:

a) entro il 30 gennaio di ciascun anno, il **conto della gestione dell'agente contabile (modello 21)** relativa all'anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale di contabilità, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune;

b) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo:

- **una dichiarazione annuale**, cumulativa riferita all'anno precedente, secondo le modalità indicate con Decreto del Ministero Economia e Finanze;
- **le dichiarazioni** che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai **soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta** ovvero la **trasmissione dei nominativi dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta** e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione.

La **dichiarazione annuale ed il conto della gestione dell'agente contabile (modello 21)** di cui ai punti precedenti, debitamente compilati, sottoscritti e **corredati da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore**, devono essere trasmessi al Comune di Bergeggi con una delle seguenti modalità:

- a) direttamente all'**Ufficio Protocollo** del Comune di Bergeggi, Via A De Mari, 28/D;
- b) a **mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento**; in tal caso si considera, ai fini della validità, la data di spedizione. La busta dovrà recare la seguente dicitura: IMPOSTA DI SOGGIORNO - Comune di Bergeggi – Via A. De Mari, 28/D; – 17028 Bergeggi (SV);
- c) a **mezzo posta elettronica certificata**: Indirizzo **PEC**: protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it; (in tal caso si considerano presentati nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna).

Conservazione della documentazione

I soggetti responsabili degli obblighi tributari hanno l'obbligo di **conservare per cinque anni** la documentazione fornita dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

ALTRI AVVISI:

la **modulistica** per l'applicazione dell'imposta e la relativa **documentazione** è disponibile sul sito internet del Comune, nella sezione dedicata al portale dell'imposta di soggiorno, al seguente indirizzo:

<https://www.comune.bergeggi.sv.it/servizi-tributi/informativa/imposta-di-soggiorno/>

I proprietari degli **“Appartamenti Ammobiliati ad Uso Turistico” (AAUT)** che non lo avessero ancora fatto devono effettuare alla Regione apposita comunicazione, utilizzando il **modello CO-AAUT**, scaricabile dal sito della Regione Liguria nella Sezione “Altre Strutture ricettive”:

<https://www.regione.liguria.it/homepage/turismo/appartamenti-ammobiliati-a-uso-turistico.html>

Per eventuali informazioni: Ufficio Tributi 019/25790204 – mail: b.tributi@comune.bergeggi.sv.it